



PICCOLO TEATRO CITTÀ di SACILE APS
viale Zancanaro, 10 > 33077 SACILE (PN)
tel. 366 3214668 / 339 2219773
e-mail: piccoloteatrosacile@gmail.com
PEC: piccoloteatro-sacile@pec.it



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

del "PICCOLO TEATRO CITTA' DI SACILE" APS

riunitasi in seconda convocazione lunedì 18 luglio 2022 alle ore 20.45
presso la Sede dell'Associazione
a Sacile, viale Zancanaro, 10

Oggi lunedì 18 luglio 2022 in Sacile, viale Zancanaro n. 10, alle ore 20.45 si sono riuniti i soci dell'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro Piccolo Teatro Città di Sacile APS, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- modifiche e integrazioni statutarie necessarie al perfezionamento e alla conferma dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), art. 4 gli associati, art. 7 l'assemblea generale degli associati;

La presidente dell'Associazione Chiara Mutton incarica la sig.ra Paola Tomasella a svolgere le funzioni di segretario.

Ciò premesso, constatata la regolare presenza degli associati intervenuti, la presidente prende la parola e dichiara l'adunanza valida e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

La presidente informa i presenti che il 30 giugno u.s. l'associazione ha ricevuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS, una richiesta di integrazione statutaria relativa ad alcune clausole non perfettamente conformi alle previsioni di cui al D.Lgs 117/2017, Codice del Terzo Settore. In assenza di queste integrazioni lo statuto non potrebbe essere accettato diventando quindi cause ostative all'iscrizione. Si è reso di conseguenza necessario convocare la presente assemblea per apporre allo statuto le integrazioni richieste.

Tutto ciò premesso, la presidente propone ai presenti le seguenti modifiche:

1) integrazione dell'art 4 dello statuto con le seguenti previsioni:

al terzo comma, eliminazione delle parole "*maggiori di età ed*" e, nel medesimo comma, dopo la frase "Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di due associati" aggiunta della frase "*agli associati minorenni è attribuito il diritto di voto attraverso la persona che esercita la responsabilità genitoriale*";



PICCOLO TEATRO CITTÀ di SACILE APS
viale Zancanaro, 10 > 33077 SACILE (PN)
tel. 366 3214668 / 339 2219773
e-mail: piccoloteatrosacile@gmail.com
PEC: piccoloteatro-sacile@pec.it

2) integrazione dell'art. 7 comma 4, inerente le competenze inderogabili dell'assemblea, con la frase "e revoca". Il punto del citato articolo pertanto diventa: *"nomina e revoca il consiglio direttivo"*;

integrazione del comma 11, prima frase, con l'eliminazione delle parole *"sullo scioglimento"* e inserimento, dopo il punto, della frase *"L'assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati"*.

Modifica all'art 16, variazioni statutarie e cause di scioglimento, inserendo all'inizio del terzo comma questa frase:

"Sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio delibera l'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati."

In sostituzione della precedente, che viene pertanto eliminata: *"Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato da una assemblea straordinaria cui partecipino almeno tre quarti dei soci iscritti. La delibera assembleare avviene con maggioranza qualificata dei tre quarti degli intervenuti"*.

Tutto ciò premesso, la presidente terminata l'esposizione delle proposte di modifica statutaria chiede il voto ai soci presenti i quali approvano il nuovo statuto all'unanimità, con voto palese e per alzata di mano, delegando la presidente a compiere tutti gli adempimenti necessari alla registrazione del documento e all'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

Alle ore 21.45, null'altro essendovi da deliberare, la presidente dichiara sciolta la presente assemblea dopo lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale, al quale viene allegato il nuovo statuto associativo.

Sacile, 18 luglio 2022

La Presidente

Chiara Mutton

Il segretario verbalizzatore

Paola Tomasella



atto registrato a Pordenone il 27 LUG. 2022
al n° 2195 Mod. 3 con liquidati € (ESSEUTE)
di cui per imposta IPOT. € /
con allegati: 1

FUNZIONARIO
Don. PLATEO Walter

allegato 1 all'atto reg. to a
Pordenone il 27 LUG. 2022
n° 2145 Mod. 3 con
liquidati € / di cui
per imposta IPOT. € /

Piccolo Teatro Città di Sacile
associazione di promozione sociale



STATUTO

Il Piccolo Teatro Città di Sacile venne fondato nel 1969 raccogliendo l'eredità della Società Filodrammatica Sacilese, le cui origini risalgono almeno agli anni Venti del Novecento. I 27 soci fondatori riuniti nello studio del Notaio Giorgio Bevilacqua in Sacile:

Toffano Ernesto (presidente), Giust Elvira, Turozzi Michelangelo (vicepresidente), Picco Odo, Picco Fulvio, Bressan Achille (segretario), Mocci Claudio, Pizzinato Luciano, Picco Dante, Trivillin Ladislao, Basso Margherita, Montanari Giuseppe, Pianca Antonia, Chiaradia Orfeo, Montanari Gio. Batta, Pizzutel Eleonora, Mattioli Andreina, Grossi Giuseppina, Scuro Lydia, Taffarello Augusta, Montanari Maria, Presta Caterina, Tonin Valeria, Vicenzi Antonio, Silvelli Giorgio, Furlanetto Ezio Bruno, Avon Anna, istituirono l'Associazione ravvisando che da tempo nel Comune di Sacile era sentita l'esigenza di un organismo che promuovesse l'arte teatrale "onde mantenere e possibilmente aumentare il decoro della città e soddisfare le esigenze culturali ed artistiche dei cittadini."

Lo scopo del sodalizio fu formalizzato nell'azione di "allestire, senza fini di lucro, spettacoli di prosa e culturali di buon livello artistico e di largo interesse popolare, assumendo ogni altra iniziativa idonea a diffondere la conoscenza e l'amore per il Teatro", operando anche "in collaborazione con associazioni ed enti operanti con fini analoghi."

Cinquant'anni dopo l'Associazione ha raccolto consensi ed applausi in Italia e in Europa, producendo e rappresentando spettacoli, programmando eventi culturali, occasioni di formazione, rassegne teatrali, incontri divulgativi, sempre cercando di interpretare al meglio i principi espressi in quello Statuto che oggi, di fronte a un nuovo quadro normativo e al mutare dei tempi, ci si appresta ad aggiornare per proseguire nei propri obiettivi con rinnovato entusiasmo.

ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

Addì 18 luglio 2022, con la presente scrittura privata, valida a tutti i sensi di legge e approvata in tutte le sue parti, dopo ampia discussione dell'assemblea degli associati, si modifica e si integra lo statuto costitutivo dell'associazione di promozione sociale "PICCOLO TEATRO CITTA' DI SACILE" APS, originariamente stipulato in Sacile in data 08.01.1969 presso lo studio del notaio Giorgio Bevilacqua e registrato presso l'Ufficio del Registro di Pordenone in data 20.01.1969 al n. 28 Vol. 37 Mod. I, successivamente modificato in data 22.10.2003 presso lo studio del notaio Guido Bevilacqua in Sacile e registrato presso l'Ufficio del Registro di Pordenone in data 11.11.2003 con n. di prot. 5856/I, e in data 29.07.2020 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Pordenone in data 07.08.2020 al num. 2257 mod. III. L'associazione è ente del terzo settore.

L'associazione ha sede in viale Zancanaro n. 10 a Sacile e potrà istituire uffici, sedi secondarie e sezioni staccate anche in altri luoghi. La sede principale potrà essere cambiata, nell'ambito del Comune di Sacile, con deliberazione assunta a maggioranza semplice del consiglio direttivo senza necessità di modifica statutaria.

Di seguito si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 2 DURATA E SCOPO

L'associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione è un centro di vita associativa culturale apartitica e aconfessionale, a carattere democratico. Essa persegue, senza scopo di lucro alcuno, finalità civiche, di promozione e di utilità sociale tramite lo svolgimento - in favore dei propri associati, dei loro familiari e/o di terzi - delle attività di interesse generale riconducibili a quelle richiamate dall'art. 5 comma 1) del D.Lgs. 117/2017, in particolare elencate alle lettere:

Chiara Muffo

Polo Tencella



- d) "attività culturali di interesse sociale con finalità educativa"
- f) "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale"
- i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura"
- k) "organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale"

L'associazione si propone di organizzare e realizzare iniziative a favore della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché di educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo dello spettacolo dal vivo.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà impegnarsi nella organizzazione, promozione, produzione, realizzazione e distribuzione delle seguenti attività:

- spettacoli teatrali;
- eventi anche in altri settori dello spettacolo dal vivo o multidisciplinari;
- corsi di teatro, laboratori o altre attività formative;
- audiovisivi e di iniziative di carattere multimediale;
- rassegne teatrali;
- eventi di carattere divulgativo;
- manifestazioni espositive;
- attività culturali in genere;

il tutto anche mediante la gestione di locali di pubblico spettacolo che le siano affidati, tramite convenzioni, da privati o pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende e società di ogni genere, nonché intraprendere qualsiasi attività che sia ritenuta utile e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale compresa la partecipazione ad altre associazioni provinciali, regionali, nazionali o internazionali.

Per realizzare le finalità statutarie, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore, l'associazione potrà:

- curare la stampa e la diffusione di materiale didattico e culturale, nonché l'editoria di testi, riviste e periodici utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- attivare e gestire ambienti virtuali quali siti, blog, forum, mailing list, newsletter;
- dotarsi di strutture, attrezzature, strumenti e quant'altro sia ritenuto necessario e opportuno per la realizzazione dello scopo sociale;
- collaborare con organismi, movimenti, associazioni, enti similari, amministrazioni pubbliche, provinciali, regionali, nazionali e internazionali con i quali ritenga utile stabilire rapporti;
- aderire a enti, federazioni ed associazioni a carattere regionale, nazionale e internazionale, mantenendo la propria autonomia;
- acquistare beni mobili, beni mobili registrati e immobili, attraverso atti tra vivi o a titolo di successione o donazione;
- acquistare servizi a titolo gratuito o oneroso;
- promuovere campagne di raccolta fondi – anche in forma organizzata e continuativa - per finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;
- ricercare e accettare contributi e convenzioni da amministrazioni pubbliche e private nazionali e sovranazionali da destinarsi allo svolgimento delle attività in conformità alle finalità istituzionali;
- svolgere tutte le attività di promozione e di incremento, anche in ordine finanziario, per il raggiungimento dei fini di cui sopra; potrà quindi, se del caso, svolgere qualsiasi attività di carattere economico e non, finanziaria, immobiliare e mobiliare che ritenga opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, sia in forma volontaria sia in forma mutualistica, sia in forma diretta alla produzione e scambio di beni e servizi, comprendendo altresì la partecipazione in enti o organismi di qualsiasi natura, società comprese, purché in sintonia con le finalità etiche del presente statuto e con le vigenti leggi in materia.

Chiara Muffey

Polo Tollerelli

L'associazione potrà svolgere – nel rispetto dei criteri e dei limiti imposti dalla normativa vigente – qualunque altra attività e iniziativa diversa, secondaria strumentale ed affine a quelle di interesse generale sopra elencate, atte al miglioramento individuale e collettivo, nonché utile alla realizzazione degli scopi associativi, dandosi atto che la loro elencazione non è esaustiva.

ART. 3 IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali e dai versamenti volontari dei soci, dei loro familiari e/o di terzi, dai contributi ordinari e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio;
- b) dagli avanzi di gestione accantonati negli anni, che saranno accantonati a fondi di riserva e impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali;
- c) dal capitale iniziale versato e da eventuali beni mobili, beni mobili registrati e immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- d) da eventuali donazioni, erogazioni, sovvenzioni, lasciti testamentari;
- e) da contributi e apporti erogati da amministrazioni pubbliche, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, per lo svolgimento anche convenzionato di attività istituzionali;
- f) da contributi straordinari di persone ed enti, anche pubblici, di qualsiasi nazionalità;
- g) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, ai loro familiari e/o e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) degli introiti derivanti dall'organizzazione di corsi, manifestazioni ed attività culturali ed artistiche in genere, tutte connesse con l'attività istituzionale;
- l) da entrate derivanti da iniziative finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni, anche a premi e da fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- m) da rimborsi spese e ogni altra entrata legittimamente pervenuta all'associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche di interesse generale e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, capitale, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in forma indiretta, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli associati e i loro familiari potranno effettuare a favore dell'associazione prestiti riconducibili all'art. 1813 c.c. unicamente nella forma del prestito infruttifero di interessi, per iscritto e lasciandone opportuna nota nel registro dei verbali del consiglio direttivo. Le somme mutate dovranno essere finalizzate e vincolate alla realizzazione di attività associative o a specifiche esigenze comunque finalizzate alla realizzazione degli scopi statutari.

ART. 4 GLI ASSOCIATI

Il numero dei soci è illimitato, con un minimo di sette. Può diventare socio chiunque, al compimento del sedicesimo anno di età, salvo deroghe specifiche approvate dal consiglio direttivo, persone fisiche, altre associazioni di promozione sociale ed altri enti ed enti del terzo settore senza scopo di lucro, il cui numero non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, purché si riconoscano nel presente statuto e ne condividano gli scopi e gli ideali, senza alcuna discriminazione di convinzioni politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza, classe sociale, età, appartenenza etnica. Il numero dei soci non persone fisiche non può essere superiore al cinquanta per cento del numero degli associati persone fisiche.





Agli aspiranti soci sono richiesti la conoscenza, l'accettazione e l'osservanza dello statuto, delle deliberazioni prese ai termini di esso dagli organi dell'associazione ed il rispetto della civile convivenza.

Tutti gli associati sono elettori attivi e passivi e hanno diritto a partecipare alle iniziative dell'associazione. Se in regola col pagamento delle quote sociali, hanno altresì diritto a votare in assemblea, eleggere ed essere eletti nell'organismo dirigente, discutere ed approvare i rendiconti. Ogni associato, mediante delega scritta, potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di due associati. Gli associati minorenni possono esprimere il diritto di voto attraverso la persona che esercita la responsabilità genitoriale. Il diritto di voto in assemblea si acquisisce quando siano trascorsi almeno tre mesi dalla data di ammissione. Il diritto a candidarsi negli organismi associativi diviene effettivo al trascorrere di un anno dalla data di ammissione.

L'ammissione di nuovi soci deve essere formalizzata da una domanda presentata al consiglio direttivo, che si pronuncia con deliberazione a maggioranza semplice dei membri, entro sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta la domanda esprimendo parere vincolante sulle richieste. In caso di rigetto di quest'ultima, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'aspirante socio può chiedere che sulla domanda non accolta si pronunci l'assemblea; se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione. Sull'ammissibilità della richiesta di pronuncia assembleare delibera in ultima istanza il consiglio direttivo.

Lo stato d'associato si acquista con l'iscrizione nel libro degli associati e il pagamento della relativa quota sociale annuale stabilita dal consiglio direttivo. L'annualità sociale coincide con l'anno solare, il rinnovo della quota sociale è un'obbligazione che il socio si assume al momento dell'ammissione nella compagine associativa. Essa dà diritto alla partecipazione, attiva e passiva, a tutte le forme della vita associativa e a tutte le attività promosse dall'associazione, previo adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo al verificarsi di uno dei motivi di risoluzione, recesso o esclusione previsti dal presente articolo. Con l'adesione all'associazione il socio si assume altresì l'obbligo di versare eventuali contributi ordinari e straordinari deliberati dal consiglio direttivo.

Il mancato pagamento della quota sociale entro il termine di approvazione del bilancio dell'esercizio cui la quota afferisce, si considera da parte del socio quale volontà di recedere dal rapporto associativo e costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Possono essere nominati soci onorari. La qualifica di socio onorario viene conferita con delibera del consiglio direttivo e spetta a coloro che possono vantare particolari meriti nei campi di attività dell'associazione o chi ha dato un particolare sostegno all'associazione. Il socio onorario è esentato dal pagamento della quota associativa.

Gli associati e i partecipanti sono invitati a offrire anche attività su base spontanea, volontaria e non retribuite, mettendo a disposizione liberamente una parte del proprio tempo libero. L'associazione istituirà un apposito registro dove iscrivere i volontari, associati e non, che dovessero contribuire alle attività associative in maniera non occasionale. I volontari non occasionali saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione potrà rimborsare ai volontari unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate, compresi eventuali rimborsi chilometrici per utilizzo di mezzo proprio, entro i limiti massimi individuati periodicamente dal consiglio direttivo e ratificati dall'assemblea. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Chiara Mutoy

Piero Tancella



Gli associati potranno svolgere anche attività su base retribuita, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali al fine della realizzazione degli scopi associativi. In questo caso, tra l'associazione e l'associato si stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma autonoma, parasubordinata o subordinata, o in qualsiasi altra forma sia attualmente prevista nell'ordinamento giuridico; dall'instaurazione del predetto rapporto di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale previsti dalle vigenti normative.

ART. 5 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, decesso o esclusione per le persone fisiche e per estinzione, per esclusione o per recesso per gli enti.

Cause di esclusione dallo stato di associato sono: per mancato pagamento della quota associativa entro l'approvazione dell'esercizio sociale di riferimento, per svolgimento di attività in contrasto con i fini dell'associazione o per affiliazione ad enti o associazioni con fini statutarie in contrasto con quelli qui previsti e comunque in ogni caso quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. I casi di esclusione sono valutati nel merito, dal consiglio direttivo.

E' possibile l'esclusione del socio che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente l'associazione, o fomenti dissidi e disordini tra gli associati.

In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

Il recesso può avvenire in ogni momento e va comunicato per iscritto; lo stesso non dà diritto al rimborso delle quote associative versate.

ART. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea generale degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente dell'associazione;
- d) il segretario dell'associazione;
- e) il tesoriere;
- f) il collegio dei sindaci.

Tutti gli organi dell'associazione, tranne l'assemblea, sono elettivi, durano in carica tre anni e possono sempre essere rieletti. Le cariche sociali sono sempre gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive e documentabili incontrate dai componenti nell'espletamento dei loro incarichi.

ART. 7 L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea degli associati è convocata a cura del presidente del consiglio direttivo anche fuori dalla sede sociale, mediante l'invio di comunicazione - con qualsiasi mezzo, compresa la posta elettronica - a tutti i soci, indicante data e ora di prima e seconda convocazione, luogo ed ordine del giorno della riunione.

Ciascun socio ha diritto a partecipare alle assemblee - nei modi e nelle forme previste dal presente statuto, e sarà avvertito con un margine di almeno sette giorni di ciascuna riunione. Le riunioni dell'assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

L'assemblea potrà essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, di parità di trattamento dei soci e, a condizione che, nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci possano effettuare il loro intervento.

Chiara Mubon

Foto Tenuello



L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal primo gennaio al trenta aprile. Tale termine potrà essere, eccezionalmente, prorogato di due mesi, secondo le valutazioni del consiglio direttivo. L'assemblea, nei termini del presente statuto:

- approva il bilancio consuntivo e decide della destinazione o della copertura, rispettivamente, dell'avanzo o del disavanzo di gestione;
- decide l'approvazione di un eventuale regolamento interno e di un eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca il consiglio direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- nomina il collegio dei sindaci;
- nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto;
- approva le linee generali del programma di attività;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e lo sviluppo dell'associazione, in specie su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- delibera sulle proposte di modifica al presente statuto, sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, nonché su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Non è ammessa la convocazione su richiesta di soci per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di statuto, sulle materie ordinarie, ad eccezione della delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali con relativa azione di responsabilità nei loro confronti e delle proposte di modifica statutaria. Nel primo caso, la convocazione deve essere promossa da un numero di soci non inferiore ad un due quinti del totale degli associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, o in mancanza da un altro consigliere, il quale nomina un segretario. Il presidente del consiglio direttivo constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'assemblea. Delle riunioni di assemblea viene redatto un verbale firmato dal presidente e dal segretario. Per le riunioni assembleari valgono le vigenti disposizioni di legge.

Ogni associato - sia persona fisica che ente - ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore del contributo conferito all'associazione. Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, alla data di svolgimento dell'assemblea. Non sono in nessun caso ammessi voti plurimi: ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da un altro associato, mediante delega scritta; il numero delle deleghe conferite a ciascun associato non può attribuire al delegato più di 3 voti complessivamente.

Le adunanze dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con l'intervento di tanti associati che dispongano, in proprio o per delega, almeno della metà dei voti spettanti a tutti gli associati; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei voti rappresentati.

Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti agli associati presenti in assemblea. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta il consiglio direttivo o la maggioranza degli associati presenti o rappresentati, o con altro mezzo palese o non palese stabilito di volta in volta dal presidente.

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno metà dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie straordinarie e sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, con una maggioranza qualificata di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi del numero totale degli iscritti. L'assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Christine Muthay

Roberto Tassinari 6



Per quanto non espressamente previsto in tema di assemblea si fa pieno riferimento alle norme contenute nel Codice civile e nelle norme speciali in materia.

ART. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si compone da cinque a sette membri, nominati dall'assemblea ordinaria, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nelle delibere del consiglio direttivo, in caso di parità di voto prevale il voto del presidente o di chi lo presiede.

I componenti del consiglio direttivo devono essere scelti tra gli associati ovvero tra le persone fisiche indicate dagli enti associati. Ogni socio può candidarsi o candidare altri soci alle elezioni degli organi sociali. Ogni associato in regola col pagamento delle quote sociali gode dell'elettorato attivo e passivo. Possono candidarsi al consiglio direttivo i soci che siano stati ammessi da almeno un anno alla data di effettuazione dell'assemblea.

Sono cause di incompatibilità con la carica di consigliere quelle previste dall'art. 2382 del codice civile. L'assemblea, con apposita deliberazione, può condizionare l'assunzione della carica di consigliere al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Il consiglio direttivo potrà nominare per il coordinamento dell'attività artistica, ed in particolare per l'allestimento dei vari spettacoli, la relativa figura di un regista al quale affidare la proposta dei testi da rappresentare, degli attori, dello scenografo, dei costumi e di quant'altro egli ritenesse opportuno per la buona riuscita dell'allestimento stesso, secondo le direttive e gli impegni finanziari deliberati dal Consiglio.

L'attuazione delle proposte artistiche del regista resta comunque subordinata all'approvazione da parte del consiglio direttivo, in ragione delle sue prerogative di gestione dell'associazione.

Al consiglio direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Esso all'uopo è investito dei più ampi poteri; è fatta solo eccezione per quelli che sono per legge riservati all'assemblea. Esso stabilisce, in base ai deliberati degli associati la linea di azione dell'associazione.

In via esemplificativa, e non esaustiva, il consiglio direttivo dovrà:

- riunirsi almeno due volte all'anno per discutere sull'andamento dell'associazione;
- decidere sull'ammontare di eventuali contributi ordinari e straordinari dovuti dagli associati;
- elaborare le proposte e provvedere alla stesura degli atti da presentare all'assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo dell'associazione, ed eventualmente, anche quello preventivo;
- redigere i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- deliberare circa la quota sociale nonché l'eventuale penale per i ritardati versamenti;
- stabilire le previsioni di spesa;
- rappresentare le istanze dei soci;
- vagliare le domande e deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- deliberare, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci;
- decidere il luogo delle riunioni dell'assemblea;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private
- può incaricare persone di comprovata esperienza nel campo artistico per gestire, organizzare e dirigere eventi singoli con mandato a termine, determinandone, eventualmente, il relativo trattamento economico.

Al presidente del consiglio direttivo spetta la rappresentanza legale e la firma sociale dell'associazione.

Il consiglio direttivo ha facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di condurre operazioni finanziarie di qualsiasi tipo, di utilizzare aperture di credito e finanziamenti di qualsiasi tipo. Può stipulare contratti, convenzioni, accordi, il tutto nel perseguimento degli obiettivi associativi.

Chiara Maffei

Piero Tomassello
7



Il consiglio direttivo coordina, attraverso il lavoro dei suoi membri, l'attività del presidente dell'associazione. A ciascuno dei membri del consiglio possono essere affidati incarichi in relazione alla competenza e alla disponibilità personale. Il consiglio direttivo ha facoltà di delegare a qualsiasi socio l'esecuzione di compiti specifici. Il consiglio direttivo può convocare l'assemblea dei soci per sottoporre gli atti del presidente a giudizio di revoca.

In caso di ripetute assenze ingiustificate, di decadenza o di morte di un membro del consiglio, il consiglio stesso può nominare nuovi membri, scelti tra i soci che alle ultime elezioni hanno avuto il maggior numero di voti tra i non eletti. In caso di parità verrà eletto il socio più anziano di età. Il consiglio, su ordine del giorno specifico, può eccezionalmente deliberare con voto trasmesso per posta, per facsimile, per posta elettronica o messaggistica scritta. Di tali atti deve aversi l'originale allegato a verbale.

I verbali di ogni adunanza del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Nessun compenso è dovuto ai componenti del consiglio, che hanno comunque diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

Il consiglio direttivo può compilare un regolamento di disciplina che tutti i soci sono tenuti a rispettare e può deliberare provvedimenti disciplinari contro coloro che si rendano responsabili di comportamenti inadeguati.

ART. 9 IL PRESIDENTE

Il presidente è nominato dal consiglio direttivo al suo interno, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, e lo presiede.

Il presidente, in collaborazione con il tesoriere, cura la compilazione analitica - entro i termini di legge - del bilancio consuntivo e preventivo e del rendiconto economico, corredati di apposita relazione. Presenta il bilancio annuale all'assemblea per l'approvazione. Il presidente è tenuto alla trascrizione dell'attività amministrativa negli appositi libri sociali ed a eventuali altre relazioni scritte periodiche e dettagliate.

Il presidente, in collaborazione con il tesoriere, relaziona all'assemblea ordinaria sulle linee generali dell'attività amministrativa. L'incarico del presidente è gratuito, ma le spese relative alla sua attività sono a carico dell'associazione.

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione in qualunque sede di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque grado, e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Al presidente compete la responsabilità generale dell'organizzazione dell'associazione ed il raccordo operativo tra i vari organi direttivi e tra gli stessi e gli associati. Sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Può aprire e gestire per conto di essa, presso banche di propria fiducia, uno o più conti correnti per l'amministrazione dei fondi, effettuando depositi e prelievi per qualunque importo. Il presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al segretario, al tesoriere o ad un altro componente del consiglio stesso.

ART. 10 IL SEGRETARIO

Il segretario è nominato dal consiglio direttivo al suo interno con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, e coadiuva il presidente in tutte le sue funzioni. Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci e al disbrigo degli atti e della corrispondenza, è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

L'incarico di segretario è gratuito, ma le spese relative alla sua attività sono a carico dell'associazione.

ART. 11 IL TESORIERE

Andrea Motta

Polo Tomarelli 8



Il consiglio direttivo elegge al suo interno il tesoriere. Le figure di segretario e tesoriere possono all'occorrenza coesistere nella stessa persona.

Il tesoriere è responsabile della corretta tenuta della contabilità dell'associazione. Gestisce materialmente le risorse economiche dell'associazione, collabora con il segretario per la raccolta delle quote associative annuali, delle donazioni, coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nella predisposizione dello schema di progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione, conserva e compila i registri contabili e la relativa documentazione.

L'incarico di tesoriere è gratuito, ma le spese relative alla sua attività sono a carico dell'associazione.

ART. 12 IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il collegio dei sindaci è composto di tre componenti, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione finanziaria, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e di statuto, di riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione e della corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del D.lgs 231/2001, riferendo all'assemblea sui progetti di bilancio e predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Il collegio elegge al suo interno il presidente. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di sindaco è incompatibile con la carica di consigliere. In caso di dimissioni o di venuta meno di uno dei componenti il collegio sindacale, l'assemblea alla prima occasione utile provvederà a nominare il sindaco vacante.

Il collegio dei sindaci vigila altresì sull'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

ART. 13 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri si compone di tre membri ed è nominato dal consiglio direttivo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Ai probiviri, che possono essere nominati anche tra i non soci, è demandato il compito di dirimere e trovare soluzione alle eventuali controversie che dovessero sorgere, nello svolgimento della vita associativa, tra gli associati o tra questi e l'associazione, sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto.

Il collegio dei probiviri decide sulle controversie interne in via definitiva e insindacabile, tramite adozione di un arbitrato irrituale stabilito di volta in volta di comune accordo tra le parti. Per la soluzione di controversie estremamente difficili, il collegio può avvalersi di pareri legali di esperti.

Il ricorso all'autorità giudiziaria rimane comunque sempre ammesso in caso di errore, violenza, dolo o eccesso di potere. Il collegio cessa dalle sue funzioni nel momento in cui viene pienamente risolta la controversia.

ART. 14 L'ESERCIZIO SOCIALE E IL BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare, si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio, o rendiconto consuntivo, deve essere presentato in assemblea dal presidente del consiglio direttivo entro il 30 aprile dell'anno successivo. L'eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2.

ART. 15 LIBRI SOCIALI

I libri sociali dell'associazione sono:

- il libro verbali assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee degli associati;
- il libro degli associati, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli associati con l'indicazione per ciascuno di essi dei contributi versati all'atto dell'ammissione;
- il libro dei verbali del consiglio direttivo;
- il libro dei verbali del collegio dei sindaci.

I libri e le scritture sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I soci hanno diritto di esaminare il libro dei verbali delle assemblee, potendo chiedere e ottenerne estratti. I soci possono consultare il registro degli associati nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy e GDPR. Il libro dei verbali del

Antonio Murolo

Roberto Tomarelli

consiglio direttivo potrà essere consultato dietro richiesta motivata per iscritto, con esplicito riferimento ad argomenti specifici e senza la possibilità di ottenerne copie e, in ogni caso, nei limiti delle vigenti normative in materia di privacy e GDPR. Nel pieno rispetto del diritto di esamina spettante agli associati, sulle richieste di consultazione si esprime in ultima istanza il consiglio direttivo.

ART. 16 VARIAZIONI STATUTARIE E CAUSE DI SCIoglimento

Le variazioni statutarie, ad eccezione di quelle concernenti l'oggetto sociale e i poteri degli organi, sono assunte dall'assemblea a maggioranza semplice. Le variazioni concernenti l'oggetto sociale, i poteri degli organi, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione sono demandate alla competenza esclusiva dell'assemblea generale che delibera con la maggioranza dei due terzi di tutti gli associati.

Le proposte di modifica statutaria, ad eccezione di quelle imposte dalla legge, possono essere avanzate al consiglio direttivo da un numero di soci non inferiore ad un terzo del totale degli associati. Il consiglio direttivo ha la facoltà di valutare le proposte di modifica e di decidere se sottoporle all'assemblea dei soci.

Sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio delibera l'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea nomina un liquidatore e provvede alla devoluzione del patrimonio.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altre associazioni di promozione sociale o ad altri enti del terzo settore aventi la medesima finalità, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.

Negli altri casi, l'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.: a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.: a) per il venir meno della totalità degli associati; b) per il raggiungimento o l'impossibilità sopravvenuta di raggiungimento degli scopi associativi.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto qui non previsto le parti firmatarie del presente atto convengono d'applicare le norme vigenti in tema di associazionismo, con particolare riferimento alla normativa sulle APS contenuta nel Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e nei successivi decreti attuativi, e le norme del codice civile in materia e le relative disposizioni di attuazione.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs.117/2017.

Chiara Huber

Paolo Torricelli

